



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto Fluorsid 3.0
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	7317
<i>Proponente</i>	Fluorsid S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere n. 530 del 29 luglio 2022 acquisito al prot. MiTE_2022-0100451 dell'11 agosto 2022

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTA l'istanza presentata dalla Fluorsid S.p.A. con nota del 28 luglio 2021, acquisita con prot. MATTM/88554 dell'11 agosto 2021, al fine di avviare la Procedura di Verifica di

Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al Progetto "Fluorsid 3.0";

VISTA la nota prot. MATTM/102347 del 24 settembre 2021 con cui la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che le modifiche proposte riguardano l'impianto chimico della Fluorsid S.p.A. e sono annoverabili tra quelle di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2h denominata "*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'All II o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (Modifica o estensione non inclusa nell'All. II)*" e sarà realizzato in uno stabilimento soggetto alle disposizioni per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, ai sensi del D. Lgs. 105/2015;

CONSIDERATO che l'impianto chimico in questione non interferirà, neppure parzialmente, con aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e con siti della Rete Natura 2000;

PRESO ATTO che il proponente è intestatario dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM con D.M. n. 122 del 10/06/2020, di riesame complessivo del decreto del MATTM prot. GAB-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011 per l'esercizio dell'impianto chimico della Fluorsid S.p.A. alle condizioni di cui all'allegato Parere Istruttorio Conclusivo, reso con nota del 24 dicembre 2019, protocollo CIPPC/2275, dalla competente Commissione Istruttoria AIA/IPPC e al relativo Piano di Monitoraggio e Controllo reso con nota del 15 gennaio 2020, protocollo n. 1611 dall'ISPRA;

ACQUISITE le osservazioni espresse ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. 152/2006, della Regione Sardegna di cui la Commissione Tecnica ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria per l'espressione del parere di competenza;

ACQUISITO il parere n. 530 del 29 luglio 2022 della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS acquisito al prot. MiTE_2022-0100451 dell'11 agosto 2022, costituito da n. 36 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A.,

ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto Fluorsid 3.0 presso l'impianto chimico della Fluorsid S.p.A.;

DECRETA

Art. 1

Esito verifica

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., l'esclusione dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto Fluorsid 3.0, proposto dalla Fluorsid S.p.A., con sede a Assemini (Ca), II Strada Est Z.I. Macchareddu, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

Art. 2

Condizioni ambientali

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA-della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 530 del 29 luglio 2022 acquisito al prot. MiTE_2022-0100451 dell'11 agosto 2022. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali

1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, in collaborazione, laddove eventualmente necessario, con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 530 del 29 luglio 2022 della Sottocommissione VIA- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è comunicato alla Fluorsid S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, alla Regione Sardegna, alla Città Metropolitana di Cagliari, alla Provincia di Cagliari, al Comune di Assemini e all'ARPA Sardegna.

2. Sarà cura della Regione Sardegna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)